

GIUDICE DI PACE DI ANCONA - sentenza 7 settembre 1998
- giud. Calabrese – Fratesi (avv. Di Monaco) c. Allians
Subalpina, Pesarini (avv. Vettori)

**Risarcimento danno – Valutazione e liquidazione
danno – Spese per riparazione – I.V.A. - Inclusione**

- 1. L'I.V.A. è sempre dovuta dall'assicuratore sulla sorte risarcitoria per le spese di riparazione dell'automezzo incidentato, a nulla rilevando l'eccezione che il danneggiato abbia o meno la possibilità di poterla contabilizzare in detrazione nei registri contabili dell'impresa o della professione.*
- 2. Incombe sul danneggiato l'onere di provare l'obiettiva entità del danno provocatogli dall'inerzia del mezzo, con riguardo all'uso cui questo era adibito, ai ricavi che se ne producevano ed alle possibilità di utilizzo che sono rimaste precluse in dipendenza della forzata sosta del veicolo . In ogni caso il danno da fermo tecnico deve essere provato in concreto, né all'uopo si può adottare il criterio di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c che riguarda la sua quantificazione e non la sua esistenza.*

Il proprietario di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale conviene in giudizio il responsabile dell'incidente e, in solido, la sua compagnia di assicurazione per il ristoro dei danni subiti. Il procuratore dell'attore quantifica il danno conteggiando oltre alle spese necessarie per la riparazione comprensive di I.V.A. come per legge, il danno da fermo tecnico dell'autoveicolo.

La difesa del convenuto, con riferimento al *quantum debeat*, precisa che essendo l'autoveicolo intestato ad una impresa commerciale, l'imposta eventualmente pagata avrebbe dovuto essere detratta ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e pertanto tale importo non deve essere corrisposto; stessa sorte per il danno da fermo tecnico posto che l'attore non ha fornito prova della sua sussistenza.

1) Il problema della liquidazione dell'I.V.A. relativa alle riparazioni, trae origine da una prassi applicata dalle compagnie di assicurazione in sede di liquidazione stragiudiziale dei danni. Molte compagnie, nonostante l'orientamento della giurisprudenza, non provvedono al pagamento dell'I.V.A. qualora non venga presentato dal danneggiato l'originale del documento comprovante l'avvenuta riparazione ed il relativo pagamento (fattura o ricevuta fiscale). Tale operazione, non necessaria ai fini probatori (essendo sufficiente la presentazione di una semplice copia), viene richiesta dalle compagnie

assicuratrici per la conseguente impossibilità per il creditore danneggiato di portare in detrazione il relativo costo e pertanto, in conformità delle disposizioni fiscali vigenti, “recuperare” l’imposta pagata.

Il Giudice di Pace con la sentenza che qui si annota prende posizione in merito alla sopra detta prassi ritenendo che le caratteristiche contabili del creditore - danneggiato non siano oggetto di sindacato da parte della compagnia assicuratrice la quale deve sempre corrispondere l’I.V.A. (principio pacifico *ex multis*: Cassazione Civile, 14 ottobre 1997, n. 10023, in *Danno e Resp.*, 1998, 788 e in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1998, pag. 32, Giudice di Pace di Ancona, 13 marzo 1997 in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1997, 624). Il Giudice di Pace precisa inoltre che il pagamento comprensivo dell’I.V.A. deve essere eseguito a prescindere dalla presentazione dell’originale del documento di pagamento. La decisione ha come presupposto logico la considerazione che non può essere concepita alcuna circostanza in cui sia possibile al danneggiato far riparare un automezzo senza dover corrispondere l’I.V.A. e che le eventuali operazioni contabili del danneggiato, (quale la detrazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), non sono soggette ad alcun controllo da parte dell’impresa assicuratrice.

In verità altre compagnie di assicurazione eliminano facilmente il problema facendo sottoscrivere al danneggiato - creditore in calce all'atto di transazione una dichiarazione di non detraibilità della spesa sostenuta: tale operazione elimina il problema addebitando in capo al danneggiato una eventuale illecita detrazione di I.V.A..

2) Il danno da “fermo tecnico” che può aggiungersi al danno meramente materiale, può configurarsi come danno emergente (spese necessarie per il noleggio di altra auto in sostituzione di quella in riparazione, spese per assicurazione non goduta, ecc.) oppure lucro cessante (qualora il veicolo venga utilizzato per lo svolgimento di attività lavorativa o commerciale es. taxi, camionista, ecc.). L'esistenza del danno da fermo tecnico deve essere provata in concreto dal danneggiato e successivamente la sua liquidazione potrà essere effettuata in via equitativa (conforme, con riferimento all'onere probatorio, Cassazione civile, 7 febbraio 1996, n. 970, in *Arch. giur. circol. e sinistri* 1997, 635).